

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI DI SEMENTI – Allegato III/H del DM 12/11/09

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante "ZP" (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.